

REGOLAMENTO (CEE) N. 2942/90 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 1990****relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di nasello per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990;

che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 17 settembre 1990; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1990.

La pesca del nasello nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrata nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 17 settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.